

Tale promozione si effettua con le norme di cui ai due ultimi capoversi dell'articolo precedente.

(È approvato).

ART. 117.

Gli ufficiali di ausiliaria, della riserva e del ruolo speciale di qualunque provenienza possono essere promossi, senza assegnazione di punti e senza essere assoggettati ad esperimenti, al grado immediatamente superiore a quello ultimo col quale prestarono almeno un anno di servizio, anche in qualità di richiamati dal congedo. Coloro che abbiano ricevuto il riconoscimento di una campagna di guerra possono ottenere la detta promozione anche se non abbiano prestato, nel grado, l'anno di servizio sopra indicato.

Coloro che abbiano diritto a fregiarsi della croce d'oro di anzianità di servizio, o che abbiano prestato per almeno quattro mesi servizio presso l'esercito operante nella guerra 1915-1918 sulle varie fronti, compresi coloro che abbiano partecipato ad operazioni di guerra nelle colonie, o che abbiano ottenuto almeno una ricompensa al valore militare, possono ottenere una seconda promozione.

(È approvato).

ART. 118.

L'avanzamento degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra, iscritti negli speciali ruoli di cui alla legge sullo stato degli ufficiali, ha luogo con le norme e nei modi fissati dalla presente legge e dal regolamento, considerando detti ufficiali come se appartenessero ai ruoli della riserva.

(È approvato).

ART. 119.

Gli ufficiali di complemento possono essere promossi:

a) fino al grado di capitano, se appartenenti ai vari corpi e servizi;

b) fino al grado di maggiore, se appartenenti ai carabinieri Reali, alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio od al corpo sanitario, quali ufficiali medici, od al corpo veterinario;

c) fino al grado di tenente colonnello, se appartenenti alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, qualora abbiano comandato il battaglione o reparto corrispondente presso l'esercito operante; oppure abbiano ottenuto in guerra due ricompense al

valor militare; o una ricompensa al valor militare e riportata una o più ferite;

d) fino al grado di tenente colonnello, gli ufficiali medici i quali abbiano prestato servizio presso l'esercito operante col grado di maggiore medico o vi abbiano disimpegnate mansioni devolute al grado di maggiore medico.

PRESIDENTE. A quest'articolo gli onorevole Serono, Marquet, Vidau, Pala, Bruni, Perna, Bifani, Visco, De Carli Felice, Cro, Clavenzani hanno presentato il seguente emendamento:

*Alla lettera d) del testo concordato sostituire:*

d) «Fino al grado di tenente colonnello gli ufficiali medici e chimici farmacisti, i quali abbiano prestato servizio presso l'esercito operante col grado di maggiore medico o di maggiore chimico farmacista, o vi abbiano disimpegnato le mansioni col grado di maggiore medico o di maggiore chimico farmacista».

Onorevole camerata Serono, ella desidera svolgere il suo emendamento?

SERONO. Desidero svolgerlo, perchè il Governo non lo accetta!

PRESIDENTE. Quale sia la questione, lo dirà dopo. Mi risponda ora se intende svolgere o meno il suo emendamento.

SERONO. Intendo svolgerlo.

PRESIDENTE. E allora favorisca alla tribuna.

L'onorevole camerata Serono ha facoltà di parlare.

BAISTROCCHI, *Sottosegretario di Stato per la guerra*. Ma non è possibile....

PRESIDENTE. Lo dirà poi, onorevole Baistrocchi. Intanto l'onorevole camerata Serono verrà a fare il discorso.

SERONO. No, io non faccio un discorso; difendo semplicemente una classe di professionisti, quella dei chimici-farmacisti, i quali nell'ultima guerra non si sono limitati a fare il loro servizio di farmacia presso gli ospedali, o presso le unità mobilitate. (Bene!). Essi, come nella guerra precedente, anche nelle guerre future (non bisogna illudersi) saranno certamente di grande utilità nella difesa antigas.

Da quando per la prima volta gli inglesi, e forse qualcuno dei camerati vecchi, come me, se ne ricorda, nella battaglia anglo-boera adoperarono i gas tossici, con proiettili avvelenati, questa forma di guerra è stata